## Nuove Linee Guida per la disciplina temporanea delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche a servizio degli pubblici esercizi di somministrazione

## Presentazione delle istanze e contestuale occupazione (occupazione anticipata)

Le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, funzionali alle attività delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287 ed all'articolo 38 della Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24, sono inviate, per via telematica, al protocollo comunale all'indirizzo PEC:

**protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it,** secondo il modello allegato (Modello A), in esenzione di bollo e dei diritti di istruttoria e segreteria, nonché in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160.

Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria dell'area per la quale si richiede l'occupazione, evidenziando anche l'area eventualmente già autorizzata ed occupata.

La planimetria di allestimento redatta da tecnico abilitato dovrà contenere

- inserimento urbanistico
- layout di arredo (recinzione, pedane, tavoli e sedute, coperture)
- indicazione delle aree e dei percorsi del personale a servizio
- indicazione delle misure di sicurezza previste

L'istanza deve essere corredata da copia del documento d'identità del richiedente nonché da dichiarazione antimafia

Le istanze di occupazione sono soggette ad autorizzazione nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

L'occupazione, qualora l'area non interessi neanche in parte la sede stradale, potrà avere inizio a seguito di presentazione della domanda (occupazione anticipata), sotto la piena responsabilità del richiedente/sottoscrittore in ordine ad eventuali dichiarazioni non veritiere, che verranno perseguite a norma di legge.;

L'occupazione in via anticipata, rispetto al rilascio del formale provvedimento autorizzatorio, non è consentita nell'ipotesi in cui l'area insista anche in parte sulla sede stradale.

Resta ferma la possibilità per gli organi di vigilanza e controllo di prescrivere immediati adeguamenti o riduzioni delle aree occupate in via anticipata, ove si ravvisino situazioni pregiudizievoli della fruizione degli spazi pubblici o del la sicurezza della clientela e/o del personale, limitazioni dei diritti di terzi o potenziali violazioni delle disposizioni di contenimento dell'epidemia.

Qualora dall'istruttoria dell'istanza emergessero possibili motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione per ragioni di viabilità, sicurezza o interesse pubblico o la necessità di imporre prescrizioni generali o particolari al fine di garantire la più ampia tutela e di evitare ogni eventuale rischio di assembramento o di mancato rispetto delle distanze interpersonali, nell'atto autorizzativo potranno essere individuate soluzioni alternative o prescrizioni, cui l'occupante in via anticipata dovrà immediatamente adeguarsi. In caso di inottemperanza, il titolo autorizzatorio sarà revocato e l'occupazione dovrà essere rimossa.

In caso di istanze irregolari o carenti, qualora non si provveda a regolarizzare/integrare l'istanza nei termini più sotto previsti, l'occupazione dovrà essere rimossa.

## Superfici concedibili e modalità di occupazione del suolo pubblico

La superficie occupabile, di norma, è corrispondente in proiezione all'area di fronte esercizio, con una fascia di larghezza non inferiore a mt. 1,00 rispetto al fronte fabbricato da lasciare al libero passaggio ed alla fruizione pedonale, fatta salva la presenza di spazi alternativi destinabili al transito dei pedoni di pari dimensioni.

Qualora presenti, potranno essere occupate aree laterali, garantendo in ogni caso la sicurezza della circolazione stradale di pedoni e veicoli.

Qualora tale spazio fosse insufficiente o comunque di ridotte dimensioni, l'occupazione potrà avvenire:

- in prosecuzione lineare dello spazio prospiciente il locale sede dell'attività, purchè non siano presenti altre attività economiche, fatta salva la possibilità di consenso scritto del titolare dell'attività limitrofa
- occupando la parte della sede stradale destinata alla sosta in proiezione all'area di fronte esercizio (non è consentito l'utilizzo della sede stradale dove viga un divieto di sosta o di fermata o siano presenti stalli di sosta riservati a soggetti diversamente abili).

Se l'occupazione riguarda la sede stradale, l'occupazione deve essere adeguatamente segnalata, non deve essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli in prossimità di incrocio e non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico.

Nel caso in cui, per obiettive ragioni di impedimento (presenza di accessi pedonali e/o carrabili, presenza di superfici già occupate da altre attività, necessità di garantire la sicurezza della circolazione pedonale e/o veicolare, tutela del decoro degli spazi, ecc.), non sia possibile concedere superfici localizzate come indicato, le occupazioni potranno essere richieste e autorizzate anche in posizione diversa ma nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale:

- occupando lo spazio fronteggiante il locale "al di la" della sede stradale e prospiciente l'attività Economica;
- occupando spazi pubblici in piazze, in slarghi o in aree destinate alla fruizione della collettività per lo svago ed il tempo libero posti nelle immediate vicinanze del locale purchè l'occupazione non costituisca pregiudizio alla fruibilità delle aree ed in particolare all'impiego degli arredi urbani installati a corredo dello spazio interessato.

In tali casi sarà cura degli organi comunali verificare la concedibilità della superficie garantendo la sicurezza degli attraversamenti stradali e, se del caso, imponendo il divieto del servizio al tavolo; ove detto servizio sia invece consentito e riguardi la somministrazione di alimenti, dovrà essere assicurato il pieno rispetto delle norme igienico sanitarie.

L'Amministrazione Comunale potrà adottare specifiche limitazioni alla circolazione e disciplinare le aree di sosta, laddove necessario, al fine di garantire la fattibilità e la realizzazione in sicurezza delle occupazioni di che trattasi.

L'occupazione del suolo pubblico deve avvenire comunque senza inibire il passaggio dei veicoli necessari alle operazioni di soccorso e non dovrà, in ogni caso, costituire ingombro tale da impedire l'accesso alle esistenti rampe per superamento delle barriere architettoniche.

Potrà essere occupata un'area di suolo pubblico determinata nella misura massima prevista dal Regolamento Comunale maggiorata fino al 50%, nel rispetto comunque delle norme sul distanziamento sociale e igienico sanitarie.

Le superfici potranno essere delimitate con fioriere o con barriere in legno. Per le prescrizioni tecniche degli arredi si rinvia alle prescrizioni tecniche di cui al vigente *Regolamento per l'occupazione temporanea di aree del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2013 e sotto riportati in appendice

Restano in capo agli esercenti tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ivi inclusi gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/08, delle prescrizioni di cui a Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495/1992), l'utilizzo di attrezzature atte a garantire la protezione degli alimenti da somministrare da ogni possibile contaminazione, nonchè degli altri rivenienti dall'applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19

## Istruttoria delle istanze e rilascio dell'autorizzazione

Il Suap provvede all'istruttoria dell'istanza. Il procedimento è svolto in modalità telematica. Preliminarmente, il Suap procede, entro i tre giorni lavorativi successivi alla data di acquisizione al

protocollo, alla verifica della completezza dell'istanza e della presenza degli allegati previsti. In caso di istanze irregolari o carenti, provvede, a richiedere all'istante le necessarie regolarizzazioni o

integrazioni, che dovranno essere prodotte entro tre giorni dalla richiesta. In caso di mancato riscontro entro il termine indicato, si disporrà per l'immediata rimozione dell'occupazione.

Il Suap procede, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di acquisizione al protocollo di istanza regolare e completa ovvero entro tre giorni dalla ricezione delle richieste regolarizzazioni e/o integrazioni, a trasmettere l'istanza ai seguenti Uffici comunali

- Ufficio Commercio che rilascia attestazione in ordine al possesso da parte del richiedente di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
- Ufficio SUE, che rilascia parere con eventuali prescrizioni con riferimento agli aspetti urbanistico edilizi e di compatibilità con le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6 e 8 del vigente Regolamento per l'occupazione temporanea di aree del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto
- Ufficio di P.L., che rilascia parere con eventuali prescrizioni con riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza della circolazione stradale.

Detti pareri ed attestazioni devono essere resi entro i successivi sette giorni lavorativi.

Acquisiti i pareri e le attestazioni, il Suap provvede al rilascio di formale autorizzazione all'occupazione, in esenzione di bollo, entro i successivi cinque giorni lavorativi.

L'autorizzazione sarà rilasciata avvalendosi della facoltà, prevista dal comma 3 dell'art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011, di procedere anche in assenza di informazione antimafia e conterrà la clausola risolutiva espressa che si procederà a revoca, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

L'autorizzazione ha validità limitata al 31 dicembre 2021, salvi eventuali provvedimenti di revoca, annullamento, rimodulazione o sospensione cui si procederà, senza necessità di comunicazione di avvio del procedimento, in caso di accertata carenza di requisiti, diversa valutazione delle condizioni di rilascio, modifica dei presupposti, variazione della condizione epidemiologica o di ogni altro fatto rilevante.

Nell'autorizzazione, potranno essere imposte prescrizioni generali o particolari al fine di garantire la più ampia tutela e di evitare ogni eventuale rischio di assembramento o di mancato rispetto delle distanze interpersonali, fermi restando gli obblighi di sicurezza igienica e di sanificazione previsti dalla vigente normativa

Qualora dall'istruttoria emergessero possibili motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione per ragioni di viabilità, sicurezza o interesse pubblico, saranno individuate, a cura dell'istante, possibili soluzioni alternative, che saranno attentamente vagliate dai competenti uffici comunali.

L'installazione sul suolo pubblico, da parte delle imprese di pubblico esercizio, di strutture funzionali all'attività di ristorazione nei termini sopra precisati, in quanto finalizzata a garantire l'esercizio delle attività produttive nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, non comportando aumento della capacita produttiva dell'esercizio esistente, non determina ampliamento della superficie di vendita (cfr. Risoluzione n. 145811 del 14 agosto 2014 Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il mercato e la concorrenza, Divisione IV - Promozione della concorrenza, applicabile in via analogica al caso qui in esame e successiva nota n. 205595 del 6.6.2018).

Conseguentemente l'ampliamento della superficie esterna in concessione al locale non deve essere assoggettata ad alcuna autorizzazione commerciale secondo la vigente disciplina di settore.